



CLUB ALPINO ITALIANO
REGOLAMENTO
CAI - SEZIONE DI FIRENZE
APS

adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117
Codice del Terzo Settore

INDICE SOMMARIO

TITOLO I – NATURA, SCOPI.....	4
Art. 1 (Sede, denominazione e durata).....	4
Art. 2 (Natura)	5
Art. 3 (Scopi e attività)	5
Art. 4 (Locali sede)	8
TITOLO II - DEI SOCI.....	8
Art. 5 (Soci).....	8
Art. 6 (Ammissione).....	9
Art. 7 (Quota associativa).....	9
Art. 8 (Partecipazione all'attività associativa)	10
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	10
Art. 10 (Dimissioni)	10
Art. 11 (Sanzioni disciplinari).....	11
Art. 12 (Procedimento)	11
TITOLO III - DELLA SEZIONE	12
Art. 13 (Organi della Sezione – Cariche sociali - Libri)	12
Art. 14 (Assemblea).....	13
Art. 15 (Convocazione).....	14
Art. 16 (Partecipazione).....	14
Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)	14
Art. 18 (Deliberazioni).....	15
Art. 19 (Composizione e funzioni).....	15
Art. 20 (Durata e scioglimento)	17
Art. 21 (Partecipazione).....	17

Art. 22 (Modalità di convocazione – Conflitto interessi - Verbali)	18
Art. 23 (Compiti del Presidente)	18
Art. 24 (Compiti del Tesoriere)	19
Art. 25 (Compiti del Segretario)	19
Art. 26 (Collegio dei Revisori dei conti - Organo di Controllo)	19
TITOLO IV - CARICHE SOCIALI.....	21
Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)	21
TITOLO V - COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE	22
Art. 28 (Commissioni e Gruppi).....	22
Art. 29 (Scuole).....	23
TITOLO VI - SOTTOSEZIONI.....	24
Art. 30 (Costituzione).....	24
TITOLO VII - PATRIMONIO.....	24
Art. 31 (Patrimonio)	24
TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE.....	25
Art. 32 (Esercizio sociale)	25
TITOLO IX - CONTROVERSIE.....	26
Art. 33 (Tentativo di conciliazione).....	26
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 34 (Disposizioni di rinvio e transitorie)	27
Art. 35 (Entrata in vigore)	27

N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire:

AD Assemblea dei Delegati

ADR Assemblea Regionale dei Delegati

APS Associazione di promozione sociale

CAI Club Alpino Italiano

CC Comitato Centrale di indirizzo e controllo

CDC Comitato Direttivo Centrale

CDR Comitato Direttivo Regionale

CRC Collegio Revisori dei Conti

CTS Codice Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117)

ODV Organizzazione di Volontariato

ODC Organo di Controllo

PG Presidente Generale

PR Presidente Regionale

OTTO Organi Tecnici Territoriale Operativi

OTCO Organi Tecnici Centrali Operativo

CE Comitato Elettorale

GR Raggruppamento Regionale di Sezioni

TITOLO I – NATURA, SCOPI

Art. 1 (Sede, denominazione e durata)

E' costituita, con sede legale in Firenze, quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice Terzo Settore - CTS), la Sezione di Firenze del "CLUB ALPINO ITALIANO" con denominazione "**CAI - Sezione di Firenze APS**", struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti, da ora in avanti indicata anche con il termine "Sezione".

E' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice Terzo Settore - CTS), dotato di proprio ordinamento

che gli assicura una propria autonomia giuridica. Si rapporta al Raggruppamento regionale del CAI - Regione Toscana.

L'associazione è stata fondata nel 1868 ed ha durata illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2 (Natura)

La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma prevalentemente volontaria.

Art. 3 (Scopi e attività)

La Sezione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione e per la conoscenza e lo studio delle montagne e dell'ambiente naturale in genere, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare la Sezione si dedica alle seguenti attività:

- alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi, palestre di arrampicata artificiale;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Sezioni e con altre associazioni, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- alla diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell'ambiente naturale in genere, alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo, e ogni altra attività prevista dal CAI;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, e alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata libera e sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, cicloescursionistiche, sci alpino, sci di fondo e ogni altra attività prevista dal CAI;

- alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti in materia, per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera, speleologia ed accompagnatori e operatori per lo svolgimento delle attività sociali;
- alla promozione di attività scientifiche, didattiche e culturali e di tutte quelle altre attività che possano configurarsi come conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e naturale in genere, nonché all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sociali e solidaristiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in conformità all'art. 5 CTS;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, arrampicata sportiva, escursionistiche, sciescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, cicloescursionistiche e ogni altra attività prevista dal CAI, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime e con gli enti di protezione civile ai sensi della L. 225/1992;
- a pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e altro materiale informativo e divulgativo attinente agli scopi statutari;
- a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Sezione ha competenza esclusiva nell'intrattenere e gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione, salva espressa delega alle Sottosezioni per singoli affari.

Art. 4 (Locali sede)

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II - DEI SOCI

Art. 5 (Soci)

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. i soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

L'attività dei soci è regolata dalle previsioni di cui all'art. 17 e 18 del CTS.

Art. 6 (Ammissione)

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo criteri non discriminatori o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal CD, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 (Quota associativa)

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione oltre alla quota associativa di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dell'ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione e che si impone di osservare:

- a) la quota associativa annuale;

- b) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale ed il contributo straordinario devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

La morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente ai sensi dell'art. 15, co. 3, Regolamento Generale del CAI, dandone comunicazione al socio per gli effetti dell'art. 9.

Non si può riacquisire la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 (Partecipazione all'attività associativa)

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata dell'iscrizione all'Associazione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per morte, per dimissioni, per morosità e per provvedimento disciplinare.

Art. 10 (Dimissioni)

Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono

irrevocabili e senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Le dimissioni sono poi ratificate dall'Assemblea dei soci.

Le dimissioni del socio hanno effetto immediato nei confronti della Sezione, mentre per il CAI hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti negli art. 19, 20 e 21 del Regolamento disciplinare del CAI. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 (Procedimento)

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III - DELLA SEZIONE

Art. 13 (Organi della Sezione – Cariche sociali - Libri)

Sono organi della Sezione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti o l'Organo di Controllo, se istituito a norma dell'art. 30 del CTS, e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 31 CTS).

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta, escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Ai sensi dell'art. 26, in applicazione degli art. 30 e 31 CTS, l'Assemblea dei soci, anche con voto espresso, nomina l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo.

Nessun socio può trovarsi designato o eletto contemporaneamente a più di una carica sociale in organi istituzionali.

La Sezione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori o dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare agli organi associativi indicati al comma 1.

Art. 14 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge i componenti degli organi della Sezione;
- c) nomina l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- d) elegge i delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI, nel numero assegnato, scelti tra i soci ordinari e familiari della Sezione;
- e) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea nazionale dei Delegati;
- f) approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e la relazione del Presidente;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in ordine ai provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci;
- i) ratifica le dimissioni dei soci;
- j) delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali sugli immobili;
- k) delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio (art. 32);
- l) delibera le modificazioni da apportare allo Statuto e Regolamento;

- m) approva i regolamenti predisposti da Consiglio Direttivo;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o) delibera su ogni altra questione attribuita dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, oppure contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 (Convocazione)

L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, oppure del CRC o dell'ODC della Sezione, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che contiene il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deliberare; l'avviso deve essere esposto nella sede sociale e nelle sedi delle sottosezioni almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 16 (Partecipazione)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per delega e per corrispondenza.

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Ad ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e tre scrutatori.

Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea

Art. 18 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di diritti reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con le modalità previste dall'art. 21, comma 3 del Codice civile e il patrimonio è devoluto al CAI Gruppo Regionale della Toscana ai sensi del successivo art. 32.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e i provvedimenti di radiazione sono resi pubblici mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di sette consiglieri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei soci;
- b) propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- c) approva, controlla e coordina le attività sociali;
- d) nomina la commissione verifica poteri ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.
- e) redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- f) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea ed è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- h) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- i) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- j) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- k) delibera la costituzione e/o scioglimento di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Regolamento;
- l) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- n) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- o) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Regolamento sezionale;
- p) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali
- q) disciplina, ove occorra, con propri atti regolamentari, le attività della Sezione;
- r) instaura e gestisce rapporti con la Pubblica Amministrazione per realizzare gli scopi statutari;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere e il segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso essi non hanno diritto di voto.

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte consecutive e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. In ogni caso la carica di Presidente è limitata a due mandati consecutivi; il Presidente può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Partecipazione)

Il Presidente, qualora lo ritenga utile o necessario, con il consenso del Consiglio

Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati della Sezione all'Assemblea dei Delegati del CAI, i soci che fanno parte degli organi tecnici, gli ex Presidenti della Sezione ed anche persone estranee.

Art. 22 (Modalità di convocazione – Conflitto interessi - Verbali)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente un analitico ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI; in ogni caso deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, proprio, del convivente o dei propri familiari e parenti fino al secondo grado, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale previa richiesta al Presidente nel rispetto della normativa vigente per la tutela di eventuali situazioni soggettive.

Art. 23 (Compiti del Presidente)

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) adotta in via di urgenza le decisioni che fossero necessarie e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Il Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento con autorizzazione del Presidente.

Art. 25 (Compiti del Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 26 (Collegio dei Revisori dei conti - Organo di Controllo)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidata da un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. Si compone di tre membri, soci ordinari con maturate esperienza contabile almeno triennale e con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a cinque anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere almeno ogni tre mesi le sedute del collegio stesso; i membri del collegio assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- a) l'esame del bilancio di esercizio e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni e dei gruppi di attività sezionali;
- c) la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS l'Assemblea dei soci nomina un

Organo di Controllo (ODC), monocratico, che, in ottemperanza all'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS.

L'ODC può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'ODC si applica l'art. 2399 codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, codice civile.

L'ODC dura in carica tre anni e può essere rinominato.

L'ODC esegue una verifica almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle sedute dell'Assemblea dei soci.

E' compito dell'ODC:

- d) esaminare il bilancio di esercizio e il conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- e) controllare gli atti compiuti nell'esercizio delle finalità statutarie e gli atti contabili della Sezione, delle sottosezioni e dei gruppi di attività sezionali;
- f) convocare l'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Dalla data dell'atto assembleare di nomina dell'ODC, decadono automaticamente i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e le relative funzioni disciplinate nel primo comma.

La disciplina del comma che precede si applica anche in caso di nomina del Revisore legale dei conti, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 31 CTS.

Qualora venga a mancare il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per eleggere del nuovo Collegio o nominare il nuovo ODC.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- b) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- c) non sia pendente nei loro confronti un procedimento disciplinare;
- d) siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, in ogni caso.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

Non si applica la disposizione che precede all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti quando gli stessi siano obbligatoriamente in possesso di requisiti professionali o di iscrizioni in Albi, Registri o Elenchi in applicazione degli art. 30 e 31 CTS.

TITOLO V - COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 (Commissioni e Gruppi)

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni quali organi tecnici consultivi, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa; le funzioni ed i poteri sono regolamentati dal Consiglio Direttivo in linea con gli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Regolamento.

I Gruppi non hanno autonomia patrimoniale. I Gruppi inviano annualmente al Consiglio Direttivo la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di attività e di spesa.

E' vietata la costituzione e la presenza di non soci all'interno dei Gruppi.

Art. 29 (Scuole)

Al fine di provvedere all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione per le attività alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata libera e sportiva, di alpinismo giovanile, di speleologia, escursionistiche, cicloescursionistiche e di ogni altra attività prevista dal CAI, possono essere costituite in seno alla Sezione Scuole a carattere permanente. Le Scuole possono essere intersezionali nel rispetto del Regolamento del CAI. Non può essere costituita più di una Scuola per ciascuna delle attività di cui al comma precedente. Ciascuna Scuola adotta un proprio regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione, oltre che del Consiglio Direttivo della Sezione, dell'OTCO competente.

L'attività delle Scuole si svolge secondo criteri e modalità disciplinati dai rispettivi regolamenti, dalle disposizioni emanate dal CAI, dal presente Regolamento, nonché da tutte le disposizioni emanate dalla Sezione.

Il Direttore della Scuola è designato secondo gli ordinamenti specifici del singolo settore. La sua nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'OTTO competente e dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde nei confronti dei rispettivi Organi Tecnici e del Consiglio Direttivo della Sezione del buon funzionamento e della corretta conduzione dei corsi.

Le Scuole hanno autonomia contabile, ma non patrimoniale. Il bilancio delle Scuole confluisce nel bilancio della Sezione. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Direttore invia al CD della Sezione la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di spesa.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 30 (Costituzione)

Il Consiglio Direttivo può costituire una o più Sottosezioni, a norma e con le procedure previste dallo Statuto, dal Regolamento della Sezione e dal Regolamento Generale del CAI.

La Sottosezione è parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del CAI. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.

Le Sottosezioni non hanno autonomia patrimoniale. La Sottosezione dispone del grado di autonomia che le è stato attribuito all'atto della istituzione o che comunque le attribuisce il Consiglio Direttivo, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Reggente della Sottosezione invia al CD della Sezione la relazione dell'attività svolta col rendiconto consuntivo e il progetto preventivo di spesa.

La Sottosezione può avere una propria sede.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 31 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa o altro tipo di deposito garantito.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio che, unitamente alle relazioni del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione; dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio approvato è affisso all'albo sezionale per almeno quindici giorni e pubblicato sul sito Internet della Sezione.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI, al Gruppo Regionale di appartenenza purché costituito in APS-ETS e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo. Ove il Gruppo Regionale non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in APS-ETS, appartenenti allo stesso Gruppo Regionale.

All'atto dello scioglimento, l'Assemblea dei soci nomina tre liquidatori.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 33 (Tentativo di conciliazione)

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci della Sezione o fra i soci e gli organi della stessa possono essere precedute da un tentativo di conciliazione (art. 19). Qualora i contendenti accettino di tentare la conciliazione, il Consiglio Direttivo affida l'incarico ad un arbitro estraneo al

Consiglio stesso, che abbia un'anzianità di iscrizione al CAI di almeno sette anni.

Qualora parte sia la Sezione, la nomina dell'arbitro è devoluta al CRC o all'ODC. Le riunioni sono informali, improntate a criteri di riservatezza, semplicità e speditezza. Degli esiti del tentativo è redatto verbale.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Disposizioni di rinvio e transitorie)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto del CAI, D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (CTS) e successive modifiche, nonché - per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili - le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Ogni disposizione del presente Regolamento eventualmente incompatibile con quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, per le parti ancora vigenti, è da intendersi inefficace fino al termine di cui all'art. 102, co. 4, del CTS, sempre salva, ai fini tributari, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 104 del CTS stesso.

Art. 35 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei tre quinti dei soci presenti.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Firenze del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno

Il Presidente dell'Assemblea dei soci

Il Presidente della Sezione